

di legge non era necessario, bastando a raggiungere lo scopo che esso si propone di disciplinare meglio la materia delle oblazioni.

Ora che la discussione generale è chiusa, e che è stato approvato anche l'articolo 1^o, debbo dire che, se sarò disposto ad approvare questa legge nel suo complesso, mi pare però che, a convincermi della giustizia sua, bisognerebbe, per lo meno, che vi si facessero alcune modificazioni.

Io non posso approvare l'articolo 3^o, che mi pare aggravi addirittura quella condizione, già poco giusta, che, come si dimostrò, deriva dall'articolo 1^o. Secondo l'articolo 3^o noi, in sostanza, veniamo a creare un sistema, veramente ibrido.

Quando sarà possibile questa procedura introdotta dall'articolo 3^o? Quando piacerà al procuratore del Re; e non vi sarà quando a lui non piaccia.

In questo modo noi veniamo ad intralciare l'azione del pretore; noi veniamo a creare uno stato di cose per cui l'adozione o la non adozione di questo procedimento, può anche servire di sfogo a lotte e persecuzioni politiche. (*Benissimo!*)

In quanto poi alla stessa osservazione da me fatta debbo dire ch'essa viene ad essere aggravata quando la si combini con quelle già fatte dai precedenti oratori circa la gravità delle conseguenze a cui conduce l'articolo 5^o, col quale, se non sarà modificato nel senso accennato dall'onorevole Ronchetti, noi verremo addirittura a creare in questo nuovo procedimento una vera forma di coazione; perchè quando il pretore avrà fatto il suo decreto, è naturale che si senta inclinato a dire alla parte: se accettate tal quale il decreto, bene: se non lo accettate, io, invece di 100 lire posso infliggervi 500 lire di ammenda, oppure anche l'arresto.

Io credo adunque che se la legge resta con questi due articoli contrari a tutti i principii giuridici, si debba assolutamente respingere. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tassi.

Tassi. Dopo le osservazioni già mosse dagli onorevoli colleghi a questo disegno di legge, io dirò poche parole,

Se, con questa legge, si è avuta intenzione di rendere più spiccio il giudizio in materia contravvenzionale, mi pare che lo scopo non sia stato raggiunto.

Infatti, noi avremo, nella maggior parte dei casi, una prima istruttoria fatta dal magistrato il quale pronunzia secondo la propria coscienza; una seconda fatta in contraddittorio, quando la parte chiede appunto che il giudizio in contraddittorio si faccia. Per questa e per tante altre ragioni che, vista la condizione della Camera, rinunzio a svolgere, io non darò il mio voto alla legge, come spero non glielo daranno i colleghi miei: esprimendo intanto la mia meraviglia che il Senato non abbia fatto giustizia di questo disegno di legge, come l'ha fatta di tutti gli altri presentati dall'onorevole guardasigilli. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bocchialini.

Bocchialini. La discussione, per quanto breve, seguita testè per parte degli onorevoli preopinanti intorno a questo disegno di legge, dimostra che esso costituisce una gravissima offesa alla libertà civile, e dimostra la poca opportunità di chiamare la Camera in questo momento a discuterlo.

Io non ho che a rivolgere una preghiera all'onorevole ministro guardasigilli ed è questa: che egli si compiaccia di rimandare l'esame di questo disegno di legge ad una seduta nella quale si possa discuterlo con più opportunità, con maggiore calma, con più conoscenza di tutte le conseguenze gravissime a cui porterebbe la sua approvazione, e quando sia possibile apportarvi tutte quelle modificazioni consigliate dal rispetto dei principii di libertà.

Io rivolgo questa preghiera all'onorevole ministro e credo che la Camera consentirà in questo mio modesto avviso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Risponderò brevissimamente alle obiezioni mosse dagli oratori, che hanno preso parte alla discussione.

Si è detto che con questo nuovo metodo, invece di agevolare l'azione della giustizia, la si viene ad ingarbugliare. Questo potrebbe essere, se i magistrati chiamati a giudicare le contravvenzioni, dovessero essere spinti ad aggravare la mano, per principio, sugli imputati i quali non sono neanche uditi.

Ma il concetto che informa il disegno di legge è invece quello d'impedire che per i piccoli fatti non si abbia a sprecare il tempo